



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 447 del - 4 SET 2020

Oggetto: *Richiesta parere per “Cambio di destinazione d'uso di un fabbricato in via XXV aprile di Lauria (Pz)”, ai sensi dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI ex Autorità di bacino Basilicata;*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*, che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*, che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”* che all’art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l’effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l’art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge*



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

Visto l'articolo 18 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata che vincola gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore al parere vincolante di conformità al Piano Stralcio vigente;

Visto l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *"Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze"*;

Visti i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2018 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

Vista la nota del Comune di Lauria (Pz) per conto della ditta Filardi Domenico acquisita agli atti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al protocollo n.13985/2020 del 21/07/2020, con cui veniva richiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art.18 delle vigenti Norme di Attuazione per il *"Cambio di destinazione d'uso di un fabbricato in via XXV aprile di Lauria (Pz)"*;

Vistele successive interlocuzioni per le vie brevi e l'inoltro, da parte dell'Ente proponente, di ulteriore documentazione tesa a chiarire quanto richiesto dalla commissione, ed in particolare con la note prot. n. 12676/2020 del 24/08/2020;

Visto il verbale datato 01 settembre 2020 della Commissione Tecnica di cui all'art. 18 delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con specifiche prescrizioni per la richiesta di *"Cambio di destinazione d'uso di un fabbricato in via XXV aprile di Lauria (Pz)"*;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

Vista la L. 221 del 7 agosto 1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Atteso che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Tenuto conto che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere i parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

Considerato che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1-Si esprime, ai sensi dell'articolo 18 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere di compatibilità positivo in merito alla richiesta di parere compatibilità idrogeologica ai sensi dell'art. 18 c.3.3 delle NdA del PAI per il "*Cambio di destinazione d'uso di un fabbricato in via XXV aprile di Lauria (Pz)*", prescrivendo quanto segue:

- *progettare le opere previste (fabbricati ed accessori) tenendo in debita considerazione lo stato di conoscenze acquisito, individuando le soluzioni idonee a ovviare eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione delle opere di bonifica e, all'attualità non note;*
- *prima dell'inizio dei lavori, progettare un adeguato sistema di drenaggio profondo e di regimazione delle acque superficiali atto a deprimere il livello locale della falda alla profondità per la quale il valore del fattore di sicurezza lungo la sezione x-x (o analoga) sia pari almeno a 1.1, come da verifiche analitiche trasmesse;*
- *convogliare e smaltire – o riutilizzare – le acque raccolte, predisponendo comunque un adeguato sistema di monitoraggio finalizzato alla conoscenza dell'andamento della falda nel tempo e il rispetto delle previsioni progettuali. La documentazione di cui al presente punto dovrà essere trasmessa, prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione comunale e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;*
- *durante le fasi operative di cantiere si dovrà provvedere, con opportuni accorgimenti progettuali, a non generare condizioni di instabilità nelle zone limitrofe l'area di progetto, garantendo il mantenimento della stabilità dei luoghi ante-operam. In tale contesto, si dovrà porre in atto ogni accorgimento (anche mediante monitoraggi) utile alla tutela della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti e/o in progetto,*
- *tenere debitamente in conto, secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione, la possibilità che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di alluvionamento, prescrivendo, altresì, l'attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 301, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006. Infatti, l'area di interesse progettuale interferisce, seppur parzialmente, con aree a potenziale rischio di alluvione (APFSR) di cui alla "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni II° Ciclo 2016-2021" - , approvato con D.P.C.M. il 27 ottobre 2016 - G.U. n. 28/2017 - con aggiornamento nel*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

dicembre 2019, su cui sono intervenute le cd Misure di Salvaguardia; Mappe e misure sono state pubblicate su G.U. n° 98 del 14 aprile 2020 e BURB n° 37 del 16/04/2020.

Art.2 – Il presente decreto è notificato all'Amministrazione Comunale di Lauria e alla regione Basilicata;

Art.3 - Il presente decreto è pubblicato sui siti web istituzionali (www.distrettoappenninomeridionale.it) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vera Corbelli

